

COMUNE DI BARI SARDO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 del Reg.	OGGETTO: Scioglimento della convenzione di segreteria comunale tra i Comuni di Bari Sardo, Girasole e Talana.
Data 19.09.2018	

L'anno duemiladiciotto addì 19 del Mese di Settembre, alle ore 19:05, nella solita Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale

CONSIGLIERI COMUNALI	Presenti	Assenti
MAMELI IVAN - SINDACO	x	
DETTORI VALERIO		x
ANGIUS DIEGO	x	
PISCHEDDA ALESSIO		x
MARRAS FILIPPO	x	
CHIAI SALVATORE	x	
BRUNDU ANGELO	x	
BARRILI CRISTIAN	x	
ATZENI MARIA LUISA	x	
CASU FABIANA	x	
TODDE FABIO	x	
LAI VERONICA	x	
UDA MARIA FRANCESCA	x	

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

- Assume la presidenza il Dr. Mameli Ivan nella sua qualità di Sindaco.

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267), il Vice Segretario Dr.ssa Emilia Taccori, giusto decreto del Sindaco n. 8 del 18.5.2018.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 30 del T.U. Enti Locali approvato con il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm., il quale, accorpando le disposizioni tese ad evidenziare i rapporti tra legislazione statale e regionale da un lato e l'autonomia riconosciuta al sistema degli enti locali, dall'altro, definisce le Convenzioni quali forme associative tra Enti Locali per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati;

RICHIAMATI altresì:

- l'art. 98, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm. che dispone che i Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale comunicando l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia;
- l'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, al comma 2, che dispone che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

CONSIDERATO che il servizio di segreteria comunale di Bari Sardo è attualmente gestito in forma associata con il Comune di Girasole e con il Comune di Girasole, avvalendosi dell'opera del medesimo Segretario Comunale;

RICHIAMATE a tal fine:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29.9.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deciso di stipulare una convenzione tra i Comuni di Bari Sardo e Girasole, ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm., per l'esercizio coordinato del servizio di Segreteria Comunale tra i due Comuni e di individuare quale comune capofila il Comune di Bari Sardo;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30.6.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, in conseguenza dell'avvenuto svolgimento, in entrambi gli Enti interessati, delle Elezioni Amministrative in data 11 Giugno 2018, il Consiglio Comunale di Bari Sardo ha stabilito di rinnovare la convenzione in essere con il Comune di Girasole stipulata, ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., per l'esercizio coordinato e associato del servizio di Segreteria Comunale tra i due Comuni, confermando l'individuazione di Bari Sardo, quale Comune capofila;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 21.4.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato stabilito, su richiesta del medesimo Ente, di estendere al Comune di Talana la convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale già in essere fra i Comuni di Bari Sardo e di Girasole;

PRESO ATTO della convenzione sottoscritta il 18.5.2018 per l'esercizio coordinato del servizio di segreteria comunale associato fra i Comuni di Bari Sardo, Girasole e Talana con decorrenza dal 01.06.2018 e ripartizione delle quote di partecipazione alle spese per il 41,67% a carico del Comune di Bari Sardo, per il 33,33 % a carico del Comune di Girasole e per il 25% a carico del Comune di Talana;

RILEVATA la sopravvenuta esigenza di provvedere allo scioglimento della convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale;

ATTESO che le Amministrazioni Comunali interessate intendono, di comune accordo, sciogliere anticipatamente la convenzione e addivenire nel prossimo futuro ad una diversa soluzione organizzativa più confacente alle proprie esigenze, compresa l'approvazione di nuova convenzione per la gestione associata delle funzioni di segreteria comunale;

RICHIAMATO a tal fine l'articolo 8 della convenzione di segreteria comunale stipulata fra i tre Enti interessati che, al comma 3, prevede che la convenzione di segreteria comunale può, fra le diverse cause, sciogliersi in forma consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento, o, in caso di disparità dalla data stabilita dalla Prefettura di Cagliari con proprio atto;

STABILITO che la convenzione di segreteria comunale cesserà dalla data di presa atto della Prefettura di Cagliari - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali o dalla diversa data stabilita dalla medesima Prefettura;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e, in particolare, l’art. 98, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo;
VISTO l’art. 10 del D.P.R. n. 465 del 1997 “Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127”;
VISTO il vigente C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e Servizi;
UDITO il Sindaco illustrare la proposta di deliberazione;
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;
RILEVATO che questo Consiglio Comunale è chiamato per competenza ad esprimersi;
RAVVISATA la competenza di questo Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del già richiamato D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
CON VOTI favorevoli n. 11, resi tutti per alzata di mano da n. 11 Consiglieri Comunali presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di prendere atto e confermare quanto esposto in premessa;
- 2) di procedere allo scioglimento consensuale anticipato della convenzione di segreteria comunale fra i Comuni di Bari Sardo (capo convenzione), Girasole e Talana;
- 3) di richiamare, a tal fine, l’articolo 8 della convenzione di segreteria comunale stipulata fra i tre Enti interessati che, al comma 3, prevede che la convenzione di segreteria comunale può, fra le diverse cause, sciogliersi in forma consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento, o, in caso di disparità dalla data stabilita dalla Prefettura di Cagliari con proprio atto;
- 4) di stabilire che la convenzione di segreteria comunale cesserà dalla data di presa atto della Prefettura di Cagliari - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali o dalla diversa data stabilita dalla medesima Prefettura;
- 5) di demandare al Servizio Amministrativo e al Servizio Economico gli adempimenti successivi e conseguenti il presente atto deliberativo, per quanto di rispettiva competenza;
- 6) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Prefettura di Cagliari, ex Agenzia Regionale per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con sede a Cagliari, nonché ai Comuni di Girasole e Talana,

dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm., stante l’esigenza di porre in essere gli adempimenti successivi e conseguenti.-

Letto, approvato, sottoscritto

IL SINDACO
Dr. Ivan Mameli

IL VICE SEGRETARIO
Dr.ssa Emilia Taccori

il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
Dr. Mameli Ivan

IL VICE SEGRETARIO
Dr.ssa Emilia Taccori

OGGETTO:	Scioglimento della convenzione di segreteria comunale tra i Comuni di Bari Sardo, Girasole e Talana.
-----------------	---

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA <i>Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> FAVOREVOLE, per presa d'atto delle determinazioni dell'organo politico	
Data, 18.09.2018	Il Responsabile del Servizio Amministrativo Dr.ssa Emilia Taccori

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE <i>Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> FAVOREVOLE	
Data, 19.09.2018	Il Responsabile del Servizio Finanziario Dr.ssa Silvia Congiu

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, all'Albo Pretorio di questo Comune e ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito web istituzionale di questo Ente, per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna, 21.09.2018

Bari Sardo, 21.09.2018

IL VICE SEGRETARIO
(Dr.ssa Emilia Taccori)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, è divenuta esecutiva:

- in data _____ essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione;
- in data _____ essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE

la presente deliberazione è inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

Bari Sardo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E' copia conforme all'originale

Bari Sardo, lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO